

Titolo

Processo sportivo in genere - contributo per l'accesso alla giustizia sportiva – art. 48, comma 2, CGS - giudizi accolti in ambito LND – restituzione – anche nel caso di giudizi riguardanti figure apicali del comitato regionale LND

Descrizione

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, CGS, i ricorsi ed i reclami sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva. Il sesto comma della medesima disposizione prevede che "i contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti". La ratio della disposizione è quella di tutelare un settore, quale quello dilettantistico (analogamente a quello giovanile e scolastico), caratterizzato da risorse economiche limitate e di non aggravare i soggetti che operano in tale settore del pagamento del citato contributo, nelle ipotesi in cui la domanda da essi proposta risulti almeno parzialmente fondata. Poiché il legislatore sportivo, con la locuzione "in ambito LND", utilizza un enunciato linguistico molto ampio, ciò non consente di escludere dal relativo ambito applicativo i giudizi aventi ad oggetto un procedimento disciplinare avverso i Presidenti o altre figure apicali del Comitato regionale LND.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 12/CFA/2021-2022/E

Presidente

Torsello

Relatore

Tuccillo

Riferimenti normativi

art. 48, comma 2 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0012 CFA del 30 agosto 2021 (Sig. Melchiorre Zarelli/Procura Federale)